	Comune di Borgo Ticino *codice Ente C_C816*	Consiglio Comunale (C.C.)	
		Nr. 4	Data 04/03/2021
	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO DEI MERCATI		

Deliberazione di Consiglio Comunale

Originale

L'anno **2021** addì **4** del mese di **Marzo** alle ore **19.30** nella sala riservata per le riunioni, regolarmente adunato, previa notifica al prefetto e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Consiglieri, si è riunito in sessione ordinaria di prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
Marchese Geom. Alessandro	Sindaco	SI
Mete Silvia	Consigliere	AG
Crobu Michele	Consigliere	SI
Zaccarella Anna Maria	Consigliere	SI
Gallo Fabiola	Consigliere_Ass	SI in videoconferenza
Viceconti Carmen	Consigliere_Ass	AG
Caligiuri Andrea	Consigliere	SI
Mancin Matteo	Consigliere	SI in videoconferenza
Forestieri Andrea	Consigliere	SI
Orlando Giovanni	Consigliere	SI
Pirola Roberta	Consigliere	AG
Zianni Beniamino	Consigliere	AG
Gerosa Mirko	Consigliere	AG

Partecipa il Segretario Comunale **Regis Milano Dr. Michele** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Marchese Geom. Alessandro** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

La seduta si è tenuta in presenza e/o videoconferenza mediante l'ausilio dell'applicazione skype come previsto dal decreto sindacale n. 12 in data 16.11.2020, ai sensi della normativa vigente per la prevenzione della pandemia Covid 19.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO DEI MERCATI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 816 a 847 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i., (Legge di Bilancio 2020) è stato istituito il Canone Unico che deve essere disciplinato dal Comune, dalle province e dalle città metropolitane, a decorrere dal 1° gennaio 2021;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 816 dispone che il Canone unico sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

CONSIDERATO, altresì, che per le occupazioni nelle aree dei mercati, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, è soppresso anche il prelievo sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i.;

ATTESO che, pertanto, risultano abrogati il Capo I ed il Capo II del D.Lgs. n. 597/1993, gli articoli 62 e 63 del D.Lgs. n. 446/1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme ad eccezione del Capo II del D.Lgs. n. 507/1993, per quanto attiene alla determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche delle Regioni, di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nonché le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale;

PRESO ATTO che il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

VERIFICATO che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, nelle aree comunali si comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

VERIFICATO che ai commi dall'837 all'845 è disciplinato il canone relativo alle concessioni per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

CONSIDERATO che ai fini dell'applicazione del canone dei mercati si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

DATO ATTO che il canone dei mercati è dovuto al Comune di Borgo Ticino dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata;

RILEVATO che il canone è determinato in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati e alla zona del territorio in cui viene effettuata;

CONSIDERATO che la tariffa di base annuale è applicata per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, considerata in relazione alle indicazioni della tariffa standard stabilita ex-lege, come eventualmente modificata in base alle specificità dell'ente;

ATTESO che per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare deve essere applicata la tariffa di base giornaliera, tenendo conto anche del valore standard stabilito ex-lege;

RILEVATO che le tariffe di base vanno frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata e possono prevedere riduzioni, fino all'azzeramento del presente canone;

RILEVATO, altresì, che possono essere previste esenzioni ed aumenti nella misura massima del 25% delle tariffe medesime;

CONSIDERATO che per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale è applicata una riduzione dal 30% al 40% sul canone complessivamente determinato;

VERIFICATO che gli importi dovuti sono riscossi utilizzando la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., o le altre modalità previste dalla normativa vigente;

EVIDENZIATO che ai fini del calcolo dell'indennità e delle sanzioni amministrative, si applica il comma 821, lettere g) e h), in quanto compatibile, della Legge n. 160/2019 e s.m.i.;

RILEVATO che, in conformità all'art. 52, del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., deve essere approvato l'apposito regolamento comunale per l'applicazione del Canone unico;

CONSIDERATO, altresì, che è necessario che il Comune proceda alla rimozione delle occupazioni abusive, prive della prescritta concessione o autorizzazione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone;

PRESO ATTO che la predetta rimozione è effettuata previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, riferito per questo Comune agli Agenti ed ufficiali di Polizia Locale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni;

VERIFICATO che soggetto passivo del Canone unico è il titolare dell'autorizzazione o della concessione o, in mancanza, dal soggetto che effettua l'occupazione, anche in maniera abusiva;

DATO ATTO che il Comune di Borgo Ticino si trova ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e s.m.i. nella classe V, risultando inferiore ai 10.000 abitanti;

CONSIDERATO che il Canone deve essere versato direttamente al Comune, contestualmente al rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 193/2016 e s.m.i., nonché le altre modalità di pagamento ammesse dalla normativa vigente;

PRESO ATTO che la richiesta di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo;

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1 su citato, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";*

VERIFICATO che rispetto all'iniziale previsione dell'art. 106, comma 3-bis, del D.L. n. 34/2020 e s.m.i., che ha posticipato il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021, questo Comune ha già provveduto alla sua approvazione;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nell'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti al Canone unico ed alle altre norme vigenti e compatibili con il nuovo prelievo, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA la bozza del regolamento per l'applicazione del Canone unico, che avrà efficacia dalla sua approvazione;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'anno 2021/2023 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 23.12.2020, dichiarata immediatamente esecutiva;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs. 18.08.00, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultanti dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

PRESO ATTO dei pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 e s.m.i.;

a) Responsabile servizio di Polizia Locale;
b) Responsabile del servizio finanziario, comprendente i tributi comunali;

SU proposta del Sindaco;

CON voti favorevoli n. 08 Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, espressi in forma palese per alzata di mano.

D E L I B E R A

- Tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione del Canone unico dei mercati, come riportato nella bozza allegata al presente atto;

- Di prendere atto che il predetto regolamento sarà applicato dal 1° gennaio 2021, ed in ogni caso dall'esecutività della presente deliberazione.

Con apposita votazione favorevole di n. 08 Consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco, espressi in forma palese per alzata di mano.

D E L I B E R A

- Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., onde procedere con tempestività ai successivi adempimenti.

Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 5**

Ufficio Proponente: **Ufficio Polizia Locale**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO DEI MERCATI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Polizia Locale)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/03/2021

Il Responsabile di Settore
Bozzetti Federico

Pareri

Comune di Borgo Ticino

Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2021 / 5**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO DEI MERCATI**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/02/2021

COMUNE DI BORGO TICINO Prov. Novara

Il Responsabile di Settore

Gnemmi Sabina

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 02/03/2021

COMUNE DI BORGO TICINO Prov. Novara

Responsabile del Servizio Finanziario

Gnemmi Sabina

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Marchese Geom. Alessandro

IL SEGRETARIO COMUNALE
Regis Milano Dr. Michele

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 124 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

N° R.P.

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 12/03/2021.. all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì 12/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Regis Milano Dr. Michele

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ (Art. 126 comma 1° D.Lgs. 18.8.2000, n° 267)

Si certifica che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva/eseguibile il 01/03/2021

☐ decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

☒ perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lvo 18/08/2000 n. 267;

Borgo Ticino, lì 12/03/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Regis Milano Dr. Michele